



Richiesta scorrimento graduatorie concorsi per Vice Ispettore

Riportiamo il testo della nota che la Segreteria Nazionale ha inviato il 28 giugno u.s. al Capo della Polizia, Pref. Vittorio Pisani:

"Signor Capo della Polizia,

parecchi anni addietro, analizzando la curva demografica della forza attiva nei vari ruoli della Polizia di Stato, il Siulp aveva individuato tre fronti di criticità che, in assenza di opportuni interventi ordinamentali e di corrispondenti appostamenti di risorse, avrebbero provocato una irrecuperabile implosione della funzionalità operativa dell'apparato. Nel tempo, alla continua riduzione della consistenza del ruolo di base si è associata, infatti, una drammatica riduzione dei ruoli intermedi dei Sovrintendenti e degli Ispettori.

La riduzione organica, il blocco del turn over, ascrivibile alla cecità del decisore politico, era infatti andata in risonanza con la stasi delle procedure concorsuali per la progressione di carriera imputabile, quest'ultima, a politiche gestionali scientemente adottate dall'Amministrazione, e da noi puntualmente avversate.

Ecco perché abbiamo rivendicato, e con non pochi sforzi conquistato, il Riordino delle Carriere che avrebbe dovuto rivitalizzare l'ammalorato assetto

SOMMARIO

- Richiesta scorrimento graduatorie concorsi per Vice Ispettore
- Selezione interna straordinaria per l'individuazione di Istruttori di armi e tiro da assegnare agli istituti di istruzione della Polizia di Stato
- Calendario degli incontri in sede tecnica per il rinnovo del Contratto
- Riunito il Tavolo permanente di confronto per la sicurezza nei luoghi di lavoro
- Bonus psicologo 2024
- In vigore la legge sull'autonomia differenziata
- Le assunzioni pubbliche sono annullabili
- Concorso interno per titoli ed esami - 411 Vice Ispettori - Pubblicazione "errata corrige" del verbale n. 2 relativo ai criteri di valutazione titoli
- Mobilità ruolo ispettori - problematiche
- Scrutinio per merito comparativo, per l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti
- Limite retributivo e parametro massimo dei trattamenti economici del settore pubblico
- 25° corso di specializzazione per motorista navale di equipaggio fisso di navigazione fino a 1000 hp
- Scrutinio per merito comparativo, a ruolo chiuso, per il conferimento della qualifica di sostituto commissario tecnico della Polizia di Stato
- Rimborso rette asili nido 2023
- Disegno di legge in materia di anticipo delle spese per la tutela legale per il personale delle Forze di Polizia. Osservazioni critiche

del personale.

Gli effetti che avrebbe dovuto porre quello straordinario risultato, il Riordino, con avanzamenti economici e/o di carriera di cui hanno beneficiato gran parte del personale, non sono stati però capitalizzati appieno. Le cause di tale situazione sono molteplici, e così pure i livelli delle responsabilità.

Di certo ad essere maggiormente penalizzato è stato il Ruolo degli Ispettori, che sconta da un lato la lentezza delle procedure concorsuali, dovuta a difficoltà sistematiche che potrebbero sicuramente essere attenuate e dall'altro l'insormontabile riserva del 50% dei posti disponibili destinati ai concorsi pubblici.

E questo quando, tra le decine di migliaia di operatori di prossima collocazione in quiescenza per raggiunti limiti di età, una consistente parte interesserà dipendenti che rivestono le qualifiche apicali del Ruolo degli Ispettori. Ruolo che, così stando le cose, nonostante le quasi 10000 nuove immissioni degli ultimi 5 anni, che discendono dall'applicazione delle novità introdotte dal Riordino, è destinato a scendere, nel giro di pochi mesi, ben al di sotto della metà dell'organico previsto.

In una proiezione di breve periodo la situazione non potrà che peggiorare atteso che, secondo una nostra stima, entro il 2029 le unità del ruolo degli Ispettori saranno al di sotto delle 10000, mentre, entro il 2032, gli Ispettori in servizio si attesteranno al di sotto delle 5000 unità. Pertanto, così stante le cose la funzionalità dell'apparato sarà definitivamente compromessa, posto che verranno a mancare figure che svolgono l'insostituibile cerniera nella filiera gestionale e che, tra l'altro, sono sempre state individuate come punti di riferimento assicurando alle nuove generazioni la trasmissione di saperi professionali acquisiti in decenni di esperienza.

Ecco perché crediamo che sussistano multiple condizioni per poter, fin da adesso, chiedere lo scorrimento integrale di tutti gli idonei al concorso interno per Vice Ispettore nonché l'ampliamento della portata giuridica dell'art. 59 del DPR 335/82 al fine di consentire, su base volontaria, anche agli Ispettori la possibilità di permanere/essere richiamati in servizio per un periodo massimo di due anni fino a quando perdurerà la carenza di organico. Ciò anche per consentire, oltre alla funzionalità del sistema, la possibilità di trasmettere le esperienze operative e il know-how maturato da questi colleghi nel corso dei decenni della loro attività di servizio in segmenti estremamente importanti e vitali per garantire la mission istituzionale.

Tra l'altro tutti gli interlocutori istituzionali che intervengono puntualmente nelle nostre assise, a qualsiasi livello, hanno riconosciuto la fondatezza delle nostre preoccupazioni, assumendo consapevolezza dell'indifferibile necessità di invertire la rotta verso quella che sarebbe, ad oggi, una devastante deriva.

Pertanto, ci attendiamo dall'Amministrazione, che non dovrebbe far altro che esercitare le prerogative che le sono proprie, di predisporre una serie di interventi, anche normativi se necessari, per tagliare i lacci che avvinghiano il ripianamento del ruolo degli Ispettori e le lungaggini per raggiungere le qualifiche apicali che, peraltro dovranno essere ampliate in ordine alla platea che vi aspira. Un complesso articolato che rappresenta quello che può essere definito come un nuovo correttivo al riordino mirato anche alla revisione del ruolo degli ispettori, sia quanto alle procedure di accesso, sia quanto alla riduzione delle procedure di progressione nelle rispettive qualifiche intermedie.

In questa ottica, essendo la carenza strutturale dell'organico il punto più dolente da risolvere, non potrà che essere data priorità a tutte le misure mirate ad incrementarlo. Il primo passo da compiere in questa direzione non può che essere l'estensione della graduatoria a tutti gli idonei del concorso a Vice Ispettore per interni, e la previsione di ulteriori concorsi interni per almeno il 50% della vacanza di organico che si registrerà al momento del correttivo persino il termine della fase transitoria che, come noto, è estesa a tutto il 2026. Senza peraltro intaccare l'emissione di bandi esterni che potranno essere programmati annualmente per un numero congruo in connessione della capacità recettiva del nostro sistema di formazione. Solo così si potrà valorizzare la posizione degli appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti, e dell'aspirazione degli agenti e assistenti.

In altri termini, per non disperdere inutilmente sforzi organizzativi e opportunità di rimpolpare con forze fresche gli organici degli ispettori, occorre modificare l'attuale assetto ordinamentale agendo sia per lo scorrimento degli idonei sia per strutturare una progressione in carriera, per anzianità e titoli, con merito comparativo, che si concluda, in un tempo ragionevole (arrivare a prendere il prima possibile, il più possibile per più tempo possibile per la tutela previdenziale), nella qualifica di Commissario Capo.

Giacché lo ribadiamo lo scorrimento non è solo un problema numerico, che di per sé è già grave, ma attiene anche alla necessità di preservare la professionalità e la capacità di risposta quotidiana per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di contrasto alla criminalità sia organizzata che diffusa e quella eversiva.

Per tale ragione Le chiedo di voler individuare una data per poter discutere le azioni necessarie per ampliare, mediante lo scorrimento, i concorsi interni per Vice Ispettore della Polizia di Stato.

Conoscendo la Sua altissima sensibilità, nonché l'enorme impegno che quotidianamente profonde per fronteggiare la carenza d'organico che investe la Polizia di Stato, siamo certi che saprà, anche in questa circostanza, adottare tutte le iniziative necessarie per non disperdere le professionalità dei partecipanti giacché l'obiettivo prioritario da perseguire è quello della necessità di adeguare, ma soprattutto preservare, le capacità operative della Polizia di Stato

Con sensi di levata e rinnovata stima Le invio cordialissimi saluti."

Selezione interna straordinaria per l'individuazione di Istruttori di armi e tiro da assegnare agli istituti di istruzione della Polizia di Stato




Con propria circolare l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, d'intesa con la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, atteso il numero limitato di Istruttori di armi e tiro attualmente in servizio presso gli istituti di istruzione, destinato a calare ulteriormente a causa dell'elevata anzianità media e dell'incremento delle attività formative previste nel futuro, ha ravvisato, al fine di garantire la continuità della formazione specialistica e della sua efficacia, la necessità di avviare una selezione interna

riservata al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Assistenti e Agenti che espletano funzioni di polizia.

Per una completa conoscenza dei criteri di partecipazione alla selezione, rimandiamo al seguente link: <https://siulp.it/selezione-interna-straordinaria-individuazione-di-istruttori-di-armi-e-tiro/> per la consultazione della circolare del Dipartimento della P.S.

Calendario degli incontri in sede tecnica per il rinnovo del Contratto



Il Dipartimento della Funzione Pubblica della §Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato le date dei prossimi incontri per la prosecuzione delle procedure negoziali per il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro del Comparto Sicurezza e Difesa per il triennio 2022/2024:

- 3 luglio alle ore 10:30 per le Forze di Polizia ad ordinamento militare;
- 3 luglio alle ore 15:30 per le Forze Armate;
- 4 luglio alle ore 10:30 per le Forze di Polizia ad ordinamento civile

Riunito il Tavolo permanente di confronto per la sicurezza nei luoghi di lavoro



Nel pomeriggio del 25 giugno u.s. si è riunito il tavolo permanente di confronto in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, presieduto dal Direttore Centrale di Sanità dr. Fabrizio Ciprani.

Nel corso della riunione il Direttore Centrale ha fornito aggiornamenti sul progetto di informatizzazione del documento di valutazione del rischio, la formazione e le successive prospettive.

Riguardo la redazione del DVR attraverso l'applicativo SECURPOL81, si è appreso che dei circa 650 datori di lavoro interessati, soltanto 12 hanno consolidato il dato,

374 hanno attivato il profilo, 228 sono in via di compilazione. E' ragionevole pensare, attesa la non obbligatorietà di uniformarsi a SECURPOL81, che 276 dirigenti non abbiano ritenuto di avvalersi del sistema messo a punto e collaudato dalla Direzione Centrale di Sanità, quanto meno ad oggi.

Riguardo la formazione, invece, i dirigenti che hanno preso parte allo specifico corso sono ad oggi 1974.

Il SIULP, approfittando della presenza al tavolo della direttrice dell'Ufficio di Vigilanza per la sicurezza nei luoghi di lavoro, dottoressa Daniela GIUSTI, da subito disponibile ad un confronto leale, costruttivo e propositivo, ha sollecitato feedback più capillari e immediati rispetto le varie segnalazioni inviate a quell'Ufficio dai rappresentanti dei lavoratori. Ciò sarebbe infatti utile per ridurre e raffreddare eventuali conflittualità sul territorio, scaturenti da punti di vista spesso discordanti su una determinata tematica afferente al terreno della salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il SIULP ha anche ribadito con forza, la necessità, non più procrastinabile, di dare impulso alla procedura per l'elezione dei RLS, così come previsto dagli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 81 del 2008 e dall'articolo 10 del decreto ministeriale attuativo 127 del 2019, pur tenendo conto che sia il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro sia il DM attuativo appena richiamato, stabiliscono che tale procedura potrà essere esperita compiutamente solo attraverso gli specifici canoni che dovranno essere stabiliti in sede di rinnovo dell'Accordo Nazionale Quadro.

A conclusione dell'intervento il SIULP, sempre nell'ottica della migliore tutela possibile dei lavoratori, ha sollecitato l'Amministrazione a organizzare e promuovere specifici corsi di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, oltre quelli già avviati per gli organi di supporto del datore di lavoro (dirigenti, RSPP e Preposti).

Bonus Psicologo 2024



Con la scadenza dei termini per le domande per il Bonus Psicologo a valere sulle risorse 2023, l'INPS ha avviato le procedure per l'elaborazione delle relative graduatorie per l'anno in corso.

I fondi sono assegnati prioritariamente ai redditi inferiori, in ordine cronologico di arrivo delle domande.

Al 31 maggio 2024, ultimo giorno di apertura dello sportello, l'Istituto ha comunicato che sono pervenute 400.505 istanze di accesso, che saranno sottoposte a verifica allo scopo di confluire nell'elenco dei beneficiari per il 2024.

In vigore la legge sull'autonomia differenziata



La legge sull'autonomia differenziata recentemente approvata dal Parlamento propone una significativa redistribuzione dei poteri e delle risorse pubbliche in vari ambiti e riguarda ben 20 aree di competenza condivisa tra il governo centrale e le Regioni.

Si tratta del riconoscimento, da parte dello Stato, della possibilità per una regione a statuto ordinario di esercitare autonomia legislativa su materie di competenza concorrente e, in alcuni casi, su materie di competenza esclusiva dello Stato.

Oltre a queste competenze, le regioni possono trattenere il gettito fiscale, che non verrebbe più redistribuito a livello nazionale in base alle necessità collettive.

Le materie di legislazione concorrente comprendono:

- rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
- commercio con l'estero
- tutela e sicurezza del lavoro
- istruzione
- ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi
- tutela della salute
- alimentazione
- ordinamento sportivo
- protezione civile
- governo del territorio
- porti e aeroporti civili
- grandi reti di trasporto e di navigazione
- ordinamento della comunicazione
- produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia
- previdenza complementare e integrativa
- coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
- valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali
- casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale
- enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

La concessione di "forme e condizioni particolari di autonomia" alle regioni a statuto ordinario è prevista dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, il quale specifica che tali attribuzioni possono essere concesse "con legge dello Stato su iniziativa della regione interessata". Tuttavia, questo comma non è mai stato attuato a causa delle notevoli differenze economiche e sociali tra le regioni, che rendono particolarmente delicata e problematica l'approvazione di leggi in questo senso.

Per questo, la legge approvata prevede il finanziamento dei livelli essenziali di prestazione (Lep) che rappresentano gli standard minimi di servizio necessari per garantire l'attuazione dei "diritti sociali e civili" tutelati dalla Costituzione italiana. Questi livelli sono fondamentali per assicurare un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale.

La legge quadro prevede che i Lep siano preventivamente individuati per diverse aree, tra cui istruzione, ambiente, sicurezza sul lavoro, ricerca scientifica e tecnologica, salute, alimentazione, ordinamento sportivo, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e navigazione, comunicazione, energia e beni culturali. Tuttavia, ci sono ancora molti settori in cui i Lep non sono stati definiti, inclusi i servizi sociali e il trasporto locale.

Secondo il disegno di legge, che concede al governo un anno di tempo per determinare i Lep, in caso di mancata emanazione del decreto del presidente del Consiglio che dovrebbe stabilire l'entità dei Lep le regioni potranno comunque formulare un'intesa e in tal caso, i finanziamenti

verrebbero distribuiti in base alla spesa storica della regione nell'ambito specifico in cui richiede l'autonomia.

Ovviamente, la spesa storica è più alta per le Regioni che dispongono di più risorse con la conseguenza che una spesa storica più bassa produrrà minori finanziamenti proprio a quelle regioni che dispongono di meno risorse accentuando ulteriormente le disuguaglianze già esistenti tra le diverse aree del paese.

Il rischio è che le regioni più ricche possano gestire autonomamente vari settori e sfruttare la propria situazione economica per offrire servizi migliori mentre le Regioni più in difficoltà avrebbero meno strumenti per raggiungere lo stesso livello. Per scongiurare questo effetto è stata prevista una Cabina di regia, nominata da una Commissione specifica per la definizione dei Lep, che opera sulla base dell'istruttoria condotta dal Comitato guidato dal giurista Sabino Cassese.

Lo scorso marzo, il Governo ha istituito il Clep (Comitato per i Livelli Essenziali di Prestazione), incaricato di determinare i costi e i fabbisogni concreti di ciascuno dei servizi pubblici, in supporto alla cabina di regia governativa per le Autonomie regionali differenziate.

La Cabina di regia avrà il compito di condurre una ricognizione del quadro normativo nazionale e regionale, e di individuare le materie o gli ambiti di materie riferibili ai Lep che riguardano i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale. Successivamente, saranno determinati i livelli essenziali delle prestazioni e saranno definiti i costi e i fabbisogni standard nelle materie previste dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che la riforma sull'autonomia differenziata intende modificare.

Al termine di questo iter, entro un anno, la Cabina di regia preparerà uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) attraverso i quali saranno determinati i Livelli Essenziali delle Prestazioni.

Infine, entro aprile 2026, il Governo dovrà aver definito il quadro normativo di riferimento per procedere all'individuazione dei trasferimenti di competenze e risorse dallo Stato alle regioni a statuto ordinario. La Cabina di regia avrebbe dovuto concludere i suoi lavori entro la fine del 2023, ma è stata prorogata di un altro anno dal decreto Milleproroghe.

Il Governo, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del ddl, dovrà emanare uno o più decreti legislativi per determinare i livelli e gli importi dei Lep. Una volta avviato il processo, Stato e Regioni avranno 5 mesi di tempo per raggiungere un accordo. Le intese potranno avere una durata massima di 10 anni e potranno essere rinnovate. In alternativa, potranno terminare anticipatamente con un preavviso di almeno 12 mesi.

Le assunzioni pubbliche sono annullabili



Le assunzioni dei dipendenti pubblici assunti con contratto a tempo indeterminato disposte da una singola PA possono essere annullate, senza che i lavoratori abbiano diritto alla reintegrazione.

Il principio è enunciato nell'ordinanza n. 15422/2024 con la quale la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alle assunzioni di alcuni lavoratori socialmente utili (LSU), avvenute senza la necessaria copertura finanziaria e senza una adeguata programmazione.

La Suprema Corte, con il provvedimento in argomento ha confermato la decisione di dichiarare la nullità dei contratti adottata dallo stesso consorzio che li aveva inizialmente adottati.

Secondo la Suprema Corte, invero, ogni assunzione nel comparto pubblico deve essere sempre supportata dalle risorse finanziarie necessarie e deve rientrare nella pianificazione del fabbisogno di personale.

Concorso interno per titoli ed esami - 411 Vice Ispettori - Pubblicazione "errata corrige" del verbale n.2 relativo ai criteri di valutazione titoli



La DAGEP ha comunicato che sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/24 del 24 giugno 2024 è stato pubblicato il verbale n.6 del 24 giugno 2024 relativo al concorso interno titoli ed esame - 411 Vice Ispettori con la specificazione della "errata corrige" del verbale n. 2 relativo ai criteri di valutazione titoli.

La stessa Direzione Centrale ha precisato, inoltre, che il suddetto Bollettino ufficiale è disponibile sul sito <https://doppiavela.poliziadistato.it>, nella pagina relativa al

concorso, nonché sul sito della rete internet <https://dv.poliziadistato.it>.

Mobilità ruolo Ispettori - problematiche



Con la [circolare prot. 0024109 del 25 giugno 2024](#) è stato comunicato l'avvio della procedura di mobilità per il personale del ruolo degli Ispettori. L'istanza, da parte degli interessati, dovrà essere inoltrata mediante l'apposita modulistica online sul portale mobilità dall'8 luglio al 9 settembre 2024. Fino al 9 settembre l'istanza di trasferimento potrà essere modificata. Dopo tale data il portale sarà aperto esclusivamente per le revoche, senza possibilità di integrazione o modifica parziale dell'istanza di trasferimento, dal 21 ottobre al 27 ottobre 2024.

Al riguardo, la Segreteria Nazionale il 26 giugno corrente ha inviato alla DAGEP e all'Ufficio Rapporti Sindacali del Dipartimento una nota il cui testo si riporta integralmente:

"Lo scorso 25 giugno è stata pubblicata la circolare sulle procedure di mobilità del personale del Ruolo degli Ispettori, nella quale vengono date indicazioni sulle scadenze utili e sulle modalità per la presentazione delle istanze di trasferimento.

Il nostro interesse è rivolto alla parte destinata al parere "in uscita" che dovrà essere espresso entro il 17 settembre 2024, ed al successivo parere "in entrata" che dovrà essere espresso, fino al 20 ottobre 2024, dalle competenti articolazioni centrali delle specialità, nonché dal Questore della provincia presso cui ha sede l'ufficio richiesto dall'interessato.

Previsioni che suscitano in noi perplessità atteso che si introduce una inedita, e quel che è peggio del tutto svincolata da criteri ordinamentali, ipotesi di incompatibilità.

*L'art. 55, co. 2, del DPR 335 del 1982, secondo cui **"la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso"** statuisce infatti un numerus clausus di categorie di incompatibilità che non pare possano essere oggetto di estensioni rimesse a volontà svincolate da criteri predefiniti.*

Sfugge invero il senso e la finalità del parere in menzione, che si rivela come uno strumento utile esclusivamente a distorcere illegittimamente l'ordine della graduatoria.

Emblematici al riguardo sono alcuni casi di cui siamo venuti a conoscenza. È stato ad esempio precluso il trasferimento ad un ufficio della Polizia di Frontiera al primo in graduatoria per l'asserita mancanza di specifica formazione e gli sono stati preferiti altri due operatori delle posizioni successive, sebbene nemmeno gli stessi avessero mai maturato né una specifica formazione, né disponessero di pregressa esperienza nel settore della Polizia di Frontiera. Altra illuminante vicenda è quella di un ispettore a cui è stato negato il trasferimento ad una Sottosezione autostradale adducendo la stravagante tesi che, data la sua anzianità di servizio, avrebbe sopravanzato il Vice Comandante dell'ufficio in questione. E, anche in questo caso, del trasferimento ha beneficiato un altro operatore

che lo seguiva nella graduatoria. Un clamoroso torto per riparare al quale l'interessato è stato costretto ad azionare le proprie ragioni davanti al TAR, che ha riconosciuto la sussistenza del rivendicato diritto.

In altri termini la estremamente evasiva formula espositiva utilizzata dalla circolare si presta a favorire una discrezionalità ampia al punto tale da poter sconfinare nell'arbitrio. Una deriva che oggi viene ulteriormente agevolata nel momento in cui è stata introdotta la nuova funzione grazie alla quale, come appunto ricorda la circolare, le graduatorie vengono rese visibili agli uffici chiamati ad esprimere i pareri.

In buona sostanza il responsabile di un ufficio viene messo nella condizione di poter conoscere l'elenco dei papabili e di modificare a piacimento l'ordine della graduatoria scegliendo chi tra i vari candidati privilegiare, pretermettendo gli altri con un parere negativo, magari solo perché non altrettanto simpatici o, peggio, non altrettanto inclini all'ossequio per i superiori gerarchici, senza che sia prevista l'attivazione di alcuna forma di contraddittorio procedimentale con l'interessato.

Un sistema che presenta dunque molteplici criticità e che funge da leva per veri e propri abusi, quali quelli che abbiamo avuto modo di ricordare poc'anzi, che si disallinea fragorosamente dalle buone prassi amministrative.

È infatti per un verso evidente la clamorosa collisione con i presidi che governano il buon andamento degli uffici e della trasparenza dell'agere della Pubblica Amministrazione, che sono assistiti, a tacer d'altro, da garanzie di livello costituzionale. E, per l'altro, la irragionevolezza di un appesantimento procedimentale che non appare servente ad alcuna concreta esigenza meritevole di essere tutelata.

Per quanto dubitiamo che esistano argomenti utili a convincerci che questo scomposto arretramento verso forme di opacità gestionale possa avere un qualche fondamento, nell'auspicare che la presente suggerisca una rimozione in via di autotutela delle parti della circolare qui stigmatizzate, chiediamo con ogni consentita urgenza la fissazione di un momento di confronto sul tema qui trattato. Il diniego del quale non potrà che essere interpretato come un difficilmente recuperabile momento di turbativa del corretto svolgersi delle relazioni sindacali. Con ogni conseguenza che da ciò discenderebbe.”

Scrutinio per merito comparativo, per l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti



Con [circolare n.333/SAA/I/9807/VS2021, Prot 0045766 del 25 giugno 2024](#) la DAGEP ha comunicato l'avvio delle procedure di scrutinio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 24-quater, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, richiamato dall'art. 2° comma 1, lettera a - dis), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Le procedure sono riferite, rispettivamente:

- alle vacanze al 31.12.2021, per la copertura di n. 3.239 posti (pari alla somma del 70% delle vacanze nel ruolo e delle 750 unità appositamente previste dall'art. 2, comma 1, lettera a - ter), del citato d.lgs. 95/2017;

- alle vacanze al 31.12.2022, per la copertura di n. 1.122 posti (pari alla somma del 70% delle vacanze nel ruolo e delle 750 unità appositamente previste dall'art. 2, comma I, lettera a - ter).

Entrambe le procedure sono riservate agli assistenti capo, i cui vincitori ai sensi dell'art. 24 - quater, lettera a), comma 7, del citato d.P.R. 335/1982, precederanno nel ruolo i vincitori dei concorsi per le corrispondenti annualità di cui alla successiva lettera b) e saranno nominati vice sovrintendenti con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e, pertanto, a decorrere, rispettivamente:

- dal 1° gennaio 2022 (per lo scrutinio riferito al 31.12.2021);
- dal 1° gennaio 2023 (per lo scrutinio riferito al 31.12.2022).

La decorrenza economica è fissata al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

Limite retributivo e parametro massimo dei trattamenti economici del settore pubblico



Con [circolare n. 333-AGG- prot. 0016508 del 17 giugno 2024](#), il Dipartimento della P.S. comunica che l' Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno, con nota indirizzata a tutti i Dipartimenti dello stesso Ministero, ha recentemente rammentato che, secondo le previsioni contenute nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, il parametro massimo di riferimento per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con

pubbliche amministrazioni statali, incluso il personale della Polizia di Stato è costituito dal trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione, fissato in euro 240.000,00 annui, aggiornato dal 2022 a euro 241.080,00 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

Sul punto è intervenuta la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 8 del 3 agosto 2012, secondo cui, ai fini dell'applicazione della disciplina del menzionato limite retributivo, devono essere computate cumulativamente tutte le somme a qualsiasi titolo erogate all'interessato a carico della medesima amministrazione o di più amministrazioni pubbliche, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da una stessa amministrazione nel corso dell'anno.

Inoltre, lo stesso Ufficio Centrale del Bilancio ha chiesto alle articolazioni del Ministero dell'Interno, con riguardo a ogni provvedimento di conferimento di incarico, nonché di liquidazione di gettoni di presenza, missioni e/o altre indennità a qualunque titolo percepite, di allegare apposita dichiarazione, firmata dal soggetto interessato, che attesti il rispetto del citato limite retributivo.

In alternativa, sempre secondo quanto richiesto dal predetto Ufficio, l'Amministrazione può dare atto, nel preambolo dei provvedimenti sopra indicati, di aver effettuato apposite verifiche preventive sul rispetto del limite retributivo in argomento.

Ciò posto, al fine di adempiere a quanto richiesto dall'Ufficio Centrale del Bilancio e in ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i singoli Uffici che conferiscono gli incarichi, prima dell'adozione dei relativi provvedimenti, dovranno acquisire le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti il rispetto del limite retributivo (ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), sottoscritte dal soggetto interessato.

Della dichiarazione in questione è stato, altresì, predisposto un modello, corredato anche dall'informativa sulle operazioni di trattamento dei dati personali e suscettibile di adattamenti su disposizione formale dei dirigenti/responsabili degli uffici.

Al riguardo, si sottolinea che il citato articolo 23-ter ricomprende espressamente nel proprio ambito applicativo il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui rientrano gli appartenenti alle Forze di polizia.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

SERVIZI.SIULP.IT

25° corso di specializzazione per motorista navale di equipaggio fisso di navigazione fino a 1000 hp



La Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato — Servizio Reparti Speciali, ha programmato, presumibilmente nel mese di settembre 2024, il 25° corso di specializzazione per motorista navale di equipaggio fisso di navigazione fino a 1000 hp.

A detto corso è prevista la partecipazione di n. 16 (sedici) dipendenti della Polizia di Stato appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti, che non abbiano qualifiche operative professionali di natura specialistica,

ovvero, qualora possedute, che abbiano esercitato l'attività specialistica, a far data dal 28 giugno 2024, per il periodo richiesto nell'apposita circolare del corso al quale hanno partecipato.

Per i candidati che intendano concorrere per una sede diversa da quella attuale di servizio, è necessario inoltre aver maturato il requisito previsto dall'art. 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (come modificato dall'art. 1 comma 297, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Per informazioni dettagliate in ordine ai termini di presentazione delle domande e ai requisiti di partecipazione alla selezione rimandiamo alla [circolare n.333/SAA/11/98.05.EC1 \(25\) del 17 giugno 2024](#) pubblicata nella apposita sezione del nostro sito.

Scrutinio per merito comparativo, a ruolo chiuso, per il conferimento della qualifica di sostituto commissario tecnico della Polizia di Stato



La Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato con [circolare n. 333/1SP/T/SEZ.2/UPC prot. 0023469 del 19 giugno 2024](#) ha comunicato l'avvio della Procedura di scrutinio per merito comparativo, a ruolo chiuso, per il conferimento della qualifica di sostituto commissario tecnico della Polizia di Stato, nei confronti degli ispettori superiori tecnici che al 10 gennaio 2024 hanno maturato l'anzianità, pari o superiore agli 8 anni, prevista dall'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della

Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 0 che sono destinatari dei benefici previsti dall'articolo comma I, lettera tt-bis) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Rimborso rette asili nido anno 2023



L'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha comunicato che sono stati accreditati, alle competenti Prefetture, i fondi necessari al rimborso delle rette asili nido per l'anno solare 2023 e che sono in corso i relativi pagamenti.

Disegno di legge in materia di anticipo delle spese per la tutela legale per il personale delle Forze di Polizia. Osservazioni critiche



Riportiamo in testo della lettera inviata all'Ufficio per le Relazioni Sindacali in data 25 giugno dalla Segreteria Nazionale:

"Il testo del progetto di legge che ci è stato sottoposto presenta almeno due profili meritevoli di approfondimento. Uno di natura testuale, l'altro di natura sistemica.

Va infatti in primo luogo segnalato come nel primo comma della disposizione si prevede che la somma che può essere corrisposta al dipendente indagato per fatti di servizio - sia che ricorrano i presupposti di cui alla D.L. 67/1997, convertito con L. 135/1997, sia che si versi invece sul fronte della tutela per l'uso delle armi di cui alla L. 152/1975 - "compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento".

Manca però la chiara indicazione che tali somme sono rilasciate a titolo di anticipo, e per l'effetto si potrebbe addirittura pervenire ad una lettura restrittiva rispetto a quella disciplinata dall'attuale assetto ordinamentale, intendendosi che può essere erogata una somma nel massimo pari a 10 mila euro per ciascun grado di giudizio. Vero è che nei commi successivi si parla di somme corrisposte a titolo di anticipo, ma è bene evitare equivoci in un ambito che, come dimostrano le controversie insorte, presenta asperità ermeneutiche di non scarso momento.

Venendo ora alla prospettiva sistemica, sappiamo che la possibilità di erogare anticipi per le spese legali è contemplata innanzitutto dall'art. 18 del D.L. 67/1997 convertito dalla L. 135/1997, e prevede, per quanto più interessa, che "Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità".

Ma oltre alla norma summenzionata, di portata generale, il personale della Polizia di Stato si può avvalere anche della specifica disposizione contrattuale - regolata da ultimo con l'art. 12 del DPR 39/2018 - che consente l'anticipo delle spese legali in misura massima di euro 5.000 attraverso fondi rotativi prelevati dalle risorse per il contratto di lavoro.

Orbene, fermo restando quanto precede, il vero punto dolente della materia di cui siamo ad occuparci è rappresentato da una norma di un decreto legge introdotta con il fine di contenere la spesa pubblica nel 2005.

Il riferimento è all'art. 3 bis del D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito in legge 31 maggio 2005, n. 89, rubricato come "Adeguamento delle disposizioni in materia di tutela legale", a tenore del quale si vuole che: "1. Per le anticipazioni dovute al personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le quali il parere dell'Avvocatura dello Stato non sia pervenuto all'amministrazione competente entro il termine di quarantacinque giorni, la stessa amministrazione, ferma restando l'applicazione degli articoli 40 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e delle disposizioni relative alla ripetizione delle somme anticipate, può procedere, nel limite del 30 per cento della richiesta di anticipazione, in applicazione del regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali, di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, in conformità al parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati".

In applicazione di questa disposizione, secondo quanto abbiamo avuto modo di riscontrare seppur empiricamente, le istanze di anticipo, anche quelle richieste ai sensi della norma contrattuale, vengono diffusamente respinte sulla scorta di una valutazione dell'Avvocatura che, con una prognosi ex ante,

basata sul solo dato degli atti delle indagini preliminari, nega in via sistematica la concessione dell'anticipo.

Si deve segnalare come la richiesta del parere all'Avvocatura dello Stato anche per quanto concerne l'erogazione degli anticipi richiesti ai sensi delle previsioni contrattuali appare contrastare con i principi dell'ordinamento, in quanto le rispettive somme sono accantonate da quelle rese disponibili per gli incrementi retributivi. In altre parole, un istituto che era stato immaginato proprio al fine di ovviare alle lungaggini della procedura ordinaria ed evitare la sottoposizione al parere dell'Avvocatura subisce oggi – rectius, da anni, come da noi in più occasioni denunciato – una compressione che, per quanto abbiamo avuto modo di spiegare poc'anzi, presenta rumorose contraddizioni con i criteri che presidiano i ben distinti perimetri normativi in considerazione. Se, infatti, l'anticipo è previsto da una disposizione contrattuale che deroga in melius alla disciplina generale, non può ad essa essere estesa l'applicazione di una norma che vale per tutto il resto del pubblico impiego. Ecco perché nutriamo soverchianti perplessità circa la prassi che viene oggi seguita dall'organo interno che tratta le richieste di anticipo.

Di talché, al netto delle riserve sulla corrente interpretazione, resta il fatto che la discutibile richiesta del parere si rivela come un vero e proprio nodo gordiano che impedisce, sulla scorta di un giudizio puramente ipotetico, che l'interessato possa veder accolta la propria istanza. Non solo. L'art. 3 bis del D.L. 45/2005 testé citato prevede che se l'Avvocatura non esprime il proprio parere entro 45 giorni, l'Amministrazione può concedere un anticipo nel limite del 30% del richiesto e/o del massimale previsto. Ciò vuol dire che nei pochi casi che sfuggono alla tagliola dell'Avvocatura il dipendente può, nella migliore delle ipotesi, ottenere un anticipo di non oltre 3.500 euro. Che data la media dei compensi richiesti dai penalisti si rivela poco più che una manchetta, costringendo l'interessato ad attingere alle proprie risorse patrimoniali, con notevoli ricadute sui bilanci famigliari.

In definitiva, se non si rimuove questo ostacolo, con l'attuale rigidità ermeneutica applicata dall'Avvocatura, l'aumento del massimale della somma che può essere anticipata rischia di rimanere una opzione meramente eventuale, negata ad una consistente parte di dipendenti.

Di talché, delle due l'una. O si vincola il parere negativo dell'Avvocatura a criteri severi e non aleatori quali quelli oggi applicati, che finiscono con il lasciare il giudizio sulla concessione dell'anticipo ad una discrezionalità assoluta. O si rimuove in nuce la criticità, prevedendo che la concessione dell'anticipo non è assoggettata ad alcun parere preventivo dell'Avvocatura. Soluzione, quest'ultima, che per quanto si è avuto modo di dire sarebbe da suggerire almeno per quel che riguarda gli anticipi erogati in ossequio alla norma contrattuale della cui interpretazione, è appena il caso di ricordarlo, sono al più competenti le parti che hanno sottoscritto le relative intese.

Diversamente, ovvero in assenza di una correzione di rotta dalla lamentata prassi, aumentare la soglia dell'anticipo si rivelerà un, per quanto apprezzabile, inutile sforzo legislativo, e rimarranno parimenti irrisolte tutte le ben note criticità che provocano insopportabili oneri a carico delle migliaia di poliziotti che, in virtù dell'iscrizione nel registro degli indagati come atto dovuto, finiscono con inquietante frequenza per doversi difendere in dispendiosi percorsi processuali.

Cordiali saluti".

www.sagifin.com

il prestito è

sf sagifin[®]
finanziamenti



**Convenzione
ESCLUSIVA**

Numero Verde
800-199-677
Servizio gratuito

SOGNA
FINANZIA
REALIZZA

Scrivici
327 05 65 645
Servizio gratuito

Agenzia di Intermediazione Finanziaria iscritta al Registro di Intermediazione Finanziaria n° 11374 - P.IVA 08721811515 iscritta ad un rapporto contrattuale di intermediazione con Dynamic Retail S.p.A. (Interim) - loc. all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 108 TUB, art. 181) e al C. Consumatore può occasionalmente svolgere attività di istruttoria del prestito, per la redazione dei relativi rapporti contrattuali ed ogni altra attività afferente esclusivamente la concessione dell'obolo.